

(Nn. 898, 946, 1020 e 1183-A bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Allegato alla relazione della maggioranza della 5^a Commissione permanente

(Finanze e Tesoro)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione di una imposta comunale sull'incremento del valore delle aree fabbricabili **(898)**
di iniziativa dei senatori SPEZZANO ed altri, comunicato alla Presidenza il 19 gennaio 1955;

Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo della edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti **(946)**
di iniziativa dei senatori AMIGONI ed altri, comunicato alla Presidenza il 3 febbraio 1955;

Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali ed il finanziamento della edilizia popolare **(1020)**
di iniziativa dei senatori MONTAGNANI ed altri, comunicato alla Presidenza il 26 marzo 1955;

Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili **(1183)**
presentato dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro dei lavori pubblici, comunicato alla Presidenza del 14 ottobre 1955.

Testo della Commissione emendato, comunicato alla Presidenza il 5 dicembre 1956

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al Testo unico per la finanza locale.****DISEGNO DI LEGGE****TITOLO I****IMPOSTA SULLE AREE FABBRICABILI.****Art. 1.**

I Comuni sono autorizzati ad istituire una imposta sulle aree fabbricabili secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Le deliberazioni per la istituzione dell'imposta, per la delimitazione delle zone in cui la denuncia è obbligatoria e per la determinazione delle aliquote e delle altre modalità di applicazione del tributo sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

I Comuni che istituiscono l'imposta di cui al primo comma del presente articolo non possono applicare l'imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate, di cui agli articoli 16 e seguenti della presente legge per gli incrementi di valore che si verificano successivamente alla data di applicazione dell'imposta sulle aree.

Art. 2.

Sono considerate aree fabbricabili agli effetti del precedente articolo 1 le aree comunque censite in catasto che possono essere destinate a costruzioni edilizie e che, ove siano censite con reddito dominicale, abbiano valore superiore al quadruplo di quello determinato in base al reddito stesso ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

Sono parificate alle aree fabbricabili, agli effetti dell'imposta, quelle sulle quali sorgano costruzioni abusive od a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura.

Nelle città con popolazione superiore al milione di abitanti, le aree censite come terreni aventi redditi dominicali sono considerate aree fabbricabili se possono essere destinate a costruzioni edilizie e se il loro valore supera il quintuplo di quello determinato ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

Art. 3.

L'imposta è dovuta dalle persone fisiche o giuridiche che sono proprietarie, enfiteuti o superficiarie permanenti delle aree soggette all'imposta.

Nel caso di usufrutto o uso oppure di enfiteusi o diritto di superficie di durata limitata nel tempo, l'usufruttuario, l'enfiteuta, l'usuario e il titolare del diritto di superficie sono coobbligati solidalmente col proprietario di fronte all'Ente impositore. Tuttavia l'onere dell'imposta si suddivide fra i vari aventi diritto in base ai criteri dettati dagli articoli 19, 20, 28 della legge del Registro, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Nel caso di enfiteusi o di diritto di superficie senza limitazione nel tempo, sono applicabili tra le parti le norme di cui all'articolo 964 del Codice civile.

Art. 4.

L'imposta sulle aree fabbricabili è applicata annualmente sul valore reale di mercato delle aree, determinato con riferimento alla data del 1° settembre dell'anno solare precedente, nel modo indicato nel successivo articolo 8, e diminuito del quadruplo e, nei Comuni con più di un milione di abitanti, del quintuplo del valore determinato in base al reddito dominicale dei terreni, secondo le norme di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044. Per i terreni non aventi reddito dominicale non si fa luogo a detrazione.

Agli effetti del calcolo del valore di mercato non si tien conto dei pesi che gravano sul fondo quando non influiscono sulla possibilità di costruzione di edifici urbani o industriali. Non si tiene neppure conto dei vincoli derivanti da contratti di affittanza, di colonia e simili, nè da servitù costituite per atto tra vivi posteriormente all'entrata in vigore della pre-

sente legge, salvo che si tratti di vincoli inderogabili derivanti dalla legge, o da provvedimenti della Pubblica Amministrazione.

Nel caso in cui la possibilità di costruzione sia impedita o limitata per l'esistenza di vincoli reali di natura privatistica, il contribuente ha diritto di rivalersi per l'intero onere dell'imposta verso il titolare del diritto reale se questi, interpellato, non abbia acconsentito alla costruzione.

Art. 5.

Sono esenti dalla imposta di cui agli articoli che precedono:

a) lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni ed i Consorzi di Enti pubblici territoriali limitatamente alle aree situate nelle rispettive giurisdizioni;

b) gli Istituti autonomi per le Case popolari, le Aziende municipalizzate per la costruzione di case popolari, gli altri Enti pubblici di cui all'articolo 16 del testo unico per l'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche ed integrazioni, l'I.N.A.-Casa e l'U.N.R.R.A.-Casas 1^a Giunta.

Art. 6.

Sono altresì esenti, chiunque sia il proprietario, l'usufruttuario, l'enfiteuta o il superficiario, finchè i relativi vincoli perdurino:

a) le aree per disposizione d'autorità destinate in modo permanente a parchi e giardini e quelle sulle quali è permanentemente vietata, senza possibilità di deroga, la costruzione per disposizione del Ministero della pubblica istruzione, o di quello della difesa o per norme igieniche o di sicurezza o comunque per vincolo derivante dalla legge;

b) le aree comprese in zone industriali, se in forza di legge vi sia ammessa la costruzione solo per le finalità delle zone e con speciale licenza e sia ammessa la possibilità di esproprio al prezzo che i terreni avevano all'atto della istituzione della zona stessa od a prezzo commisurato alla capitalizzazione del solo reddito dominicale;

c) le aree che piani debitamente approvati destinino esclusivamente ed inderogabilmente alla edilizia popolare;

d) le aree comunque destinate al servizio o ad ampliamento di stabilimenti industriali o di aziende commerciali, istituti di cura, assistenza, beneficenza, scuole o collegi, o di altri istituti di istruzione o di educazione, di enti e case religiose e di edifici di culto, purchè si tratti di aree appartenenti alle persone fisiche o giuridiche titolari di tali stabilimenti od istituti od edifici, dei quali vengano destinate unicamente al servizio od a possibili ampliamenti; l'esenzione non può riguardare una superficie eccedente dieci volte l'area usufruita, ed è subordinata al fatto che la destinazione speciale per la quale è richiesta l'esenzione sia compatibile con le norme edilizie in vigore e risulti da vincolo, avente valore per un decennio, stipulato con atto pubblico in contesto con l'Amministrazione comunale, e trascritto, dal quale derivi rinuncia alla facoltà di costruzione se non per gli usi sopra stabiliti;

e) le aree costituenti campi sportivi, piscine, campi di corse ecc, quando da atto pubblico, stipulato in contesto col Comune e trascritto, risulti la relativa destinazione per almeno venti anni con rinuncia alla possibilità di costruirvi per scopo diverso da quello sportivo;

f) le aree pertinenti a ville o a case di abitazione o annesse alle stesse, sistemate come pertinenze ed appartenenti allo stesso proprietario, per una superficie non eccedente dieci volte quella dell'area edificata o per le maggiori estensioni di terreno sulle quali sia vietata la costruzione, in conseguenza della sistemazione dell'edificio, in base al regolamento edilizio comunale o al piano regolatore o a vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione;

g) le aree destinate in modo permanente e vincolante, dai piani regolatori — debitamente approvati — alla costruzione di strade, piazze, scuole, chiese ed in genere a destinazioni incompatibili con la costruzione di case o fabbricati industriali, e quelle sulle quali non possano per analogo vincolo, sorgere nuove costruzioni;

h) le aree di superficie o conformazione tale che sulle stesse non possa costruirsi una casa di abitazione neppure riunendo aree di diversi proprietari.

Nei casi in cui i vincoli alla costruzione riguardino soltanto una parte delle aree possedute da una delle persone soggette all'imposta si deduce dal complesso delle aree tassabili la relativa superficie. La deduzione non si effettua quando nella valutazione delle aree si tenga conto dei limiti di costruibilità.

Il diritto alle esenzioni di cui al presente articolo è accertato caso per caso con delibera del Consiglio comunale. Contro il rifiuto dell'esenzione e contro il rifiuto di accedere alla stipulazione di atti vincolanti la proprietà ai sensi delle lettere d) ed e) del presente articolo, o relativi alle successive rinnovazioni, è dato al contribuente ricorso alla Commissione comunale delle imposte di cui all'articolo 278 del testo unico sulla finanza locale, entro il termine di giorni trenta dalla relativa notifica. Contro la concessione di esonero ogni contribuente può ricorrere nelle forme e nei termini di cui all'articolo 277 del testo unico finanza locale.

Qualora sulle aree esenti vengano effettuate costruzioni in contrasto con i motivi per i quali sia stato riconosciuto il diritto all'esenzione il contribuente decade dal diritto dalla esenzione stessa, ed il Comune deve applicare a carico del proprietario attuale l'imposta per l'anno in corso e per tutto il periodo in cui l'esenzione è stata applicata, con un massimo di dieci annualità calcolate in base al valore dell'ultimo anno, comparato, ove occorra per la determinazione della aliquota, col quadruplo e, nelle città con più di un milione di abitanti, col quintuplo del valore del terreno risultante dalla applicazione della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

In ogni caso il coacervo delle annualità di imposta non potrà superare il valore corrispondente alla applicazione dell'aliquota massima del 50 per cento.

Nel caso che gli enti di cui ai punti d) ed e) non richiedano a scadenza il rinnovo del vincolo per il periodo ivi rispettivamente stabilito, l'imposta sarà applicata per il primo anno successivo al periodo di esecuzione, con l'aliquota, di cui alla tabella allegata alla presente

legge, corrispondente all'aumento percentuale di valore verificatosi nel corso dell'intero periodo di esenzione.

In caso di costruzione nelle zone in cui questa sia vietata, in relazione al piano regolatore o ai vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione, il tributo, per l'anno in corso e per gli anni arretrati, come sopra stabilito, sarà applicato in un unico ruolo con la maggiorazione del 50 per cento a titolo di sanzione civile, salva in ogni caso la azione per il ripristino o per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme regolamentari o delle convenzioni contratte col Comune.

Art. 7.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio comunale determina le zone entro le quali è obbligatoria, per l'esercizio successivo, la denuncia di cui all'articolo seguente.

In tali zone devono includersi, in ogni caso, le aree che secondo il piano regolatore del Comune sono destinate all'espansione dell'aggregato urbano.

La deliberazione è resa nota mediante pubblico manifesto, da affiggersi entro il 15 luglio e deve rimanere depositata nella Segreteria comunale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, per giorni trenta dal giorno dell'affissione.

In mancanza di deliberazione modificativa assunta entro il 30 giugno si intende mantenuta dal Comune la delimitazione delle zone già in vigore.

I ricorsi contro la delimitazione della zona non sospendono l'applicazione dell'imposta.

Art. 8.

Tutti coloro che sono proprietari, usufruttuari, enfiteuti, superficiari di aree situate entro le zone di cui all'articolo 7 della presente legge, esclusi coloro che sono esenti ai sensi dell'articolo 5, devono farne denuncia annualmente al Comune dove le aree si trovano. La dichiarazione deve contenere l'indicazione catastale dei terreni a cui si riferisce e quella del valore di mercato attribuito alle aree. Analogamente denuncia devono fare i proprietari, usufruttuari, enfiteuti o superficiari di terreni an-

che fuori delle zone stabilite dal comune per la denuncia obbligatoria, se queste siano edificabili ed abbiano valore superiore a quello agricolo calcolato come disposto dall'articolo 4.

La dichiarazione deve essere fatta distintamente per lotti di area quando vi sia diversità di edificabilità o se i valori unitari, ragguagliati a metro quadrato, siano diversi da lotto a lotto.

La denuncia deve contenere — a pena di decadenza — le eventuali domande di esenzione con la indicazione dei motivi per i quali si richiede che la imposta non sia applicata o sia applicata in misura ridotta.

La dichiarazione non è necessaria da parte dei contribuenti già iscritti a ruolo o che comunque abbiano già prodotto precedente dichiarazione, quando il valore delle singole aree e le condizioni di edificabilità e di tassabilità rimangano immutate.

Se i soggetti passivi della imposta sono più di uno la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli stessi purchè sia indicata esattamente la intestazione della proprietà e degli eventuali titolari di altri diritti sulla stessa gravanti.

Il comune ha facoltà di procedere all'accertamento di ufficio, nonchè alla rettifica delle lottizzazioni e dei valori dichiarati mediante avviso da notificarsi al contribuente. Uguale diritto, anche in mancanza di denuncia dell'obbligato, possono esercitare anche i creditori iscritti ed i titolari di diritti reali sulle aree mediante ricorso da notificare, a pena di decadenza, al contribuente prima della presentazione agli uffici comunali.

Le denunce dei contribuenti devono essere presentate entro i primi venti giorni di settembre di ogni anno. Le rettifiche dei creditori iscritti e dei titolari di diritti reali sulla area denunciata devono essere presentate, previa notifica all'obbligato, entro il 10 ottobre successivo; le rettifiche d'ufficio entro il 31 dicembre dello stesso anno; gli accertamenti di ufficio in mancanza di denuncia, entro il termine di prescrizione previsto dall'articolo 38.

Il contribuente che non abbia presentato la denuncia non è ammesso a chiedere esenzione; le esenzioni possono essere chieste dal creditore iscritto o dal titolare di diritti reali, nella rettifica tempestivamente presentata.

La denuncia può essere spedita anche per posta con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 12 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608. Per l'omessa denuncia si applicano le sanzioni di cui all'articolo 296 del testo unico della finanza locale moltiplicate per 50.

Art. 8-bis

Ove l'obbligato a denuncia non vi provveda entro i termini stabiliti nell'articolo precedente possono provvedervi esercitando i diritti dell'obbligato, entro il 30 settembre di ogni anno, i creditori ipotecari. In tal caso la denuncia va previamente notificata all'obbligato il quale può impugnarla come se si trattasse di accertamento d'ufficio.

Art. 9.

I comuni, in ogni caso, e, limitatamente alle aree necessarie per l'esecuzione di opere pubbliche o per l'esecuzione di case popolari, lo Stato, le regioni, le province, i consorzi di enti pubblici territoriali, gli Enti pubblici che costruiscono case popolari con contributo dello Stato, gli Istituti autonomi case popolari, l'I.N.A.-Casa, e l'U.N.R.R.A.-Casas - 1^a Giunta, hanno facoltà di acquistare e, in mancanza di consenso da parte dei proprietari delle aree e loro aventi causa, possono ottenere l'espropriazione in tutto o in parte dei singoli lotti di aree fabbricabili ad un prezzo corrispondente al loro valore integrale, al lordo della detrazione di cui all'articolo 4, come dichiarato agli effetti della imposta, aggiungendovi la maggiorazione fissa del 20 per cento.

In mancanza di dichiarazione, o se la dichiarazione sia stata impugnata dal Comune, l'espropriazione può essere effettuata in base a prezzo corrispondente al valore accertato o rettificato ai sensi dell'articolo precedente e reso definitivo, ridotto del 10 per cento in caso di mancata dichiarazione.

Oltre il prezzo dell'area espropriata determinato a sensi del comma precedente deve corrispondersi anche un indennizzo commisurato al deprezzamento eventuale dell'area non espro-

priata facente parte dei singoli lotti edificabili dei quali solo una parte sia espropriata.

Il decreto di esproprio viene emesso dal Prefetto sulla semplice richiesta dell'Ente interessato previo deposito del prezzo determinato in base alle norme della presente legge.

Resta impregiudicata la facoltà degli enti di cui al primo comma di procedere all'esproprio avvalendosi di altre norme vigenti.

Qualora l'espropriante sia autorizzato ad avvalersi delle norme di cui all'articolo 12 della legge 15 gennaio 1885, n. 2882, il valore di esproprio determinato a norma del primo e secondo comma del presente articolo aumentato di un ulteriore 20 per cento, conteggiato sul prezzo totale, può essere assunto dall'espropriante in luogo del valore a sensi del terzo comma dell'articolo 12 della citata legge.

Se contro l'accertamento di ufficio del valore delle aree sia stato prodotto ricorso, l'esproprio può aver luogo anche prima della definizione dell'accertamento sulla base del valore imponibile indicato nel reclamo o, in caso di omessa indicazione, sulla base dei due terzi del valore accertato. In tali casi però il pagamento è fatto salvo conguaglio, da effettuarsi appena esaurito il procedimento di valutazione. Su richiesta dell'Ente espropriante il Presidente della Commissione avanti alla quale pende la contestazione può, sentito l'espropriato, ordinare che una quota dell'indennità, non superiore al 20 per cento sia giudizialmente depositata fino alla definizione della contestazione.

Contro il decreto che provvede all'esproprio ai sensi dei commi 1, 3 e 6 del presente articolo non è ammessa opposizione avanti l'Autorità giudiziaria per il motivo che il valore determinato in base a tali norme non sia corrispondente al valore reale del terreno espropriato.

Qualora l'esproprio abbia per oggetto una sola parte dell'area compresa dal denunciante, in un singolo lotto edificabile, l'Ente espropriante deve far precedere alla richiesta di emissione del decreto di esproprio la valutazione da parte dell'Ufficio tecnico erariale del deprezzamento che per conseguenza diretta ed immediata dell'esproprio subisce la rimanente area compresa nello stesso lotto di proprietà.

In aggiunta al valore di esproprio sono pa-

gate le spese effettuate per miglioramenti, concessioni speciali, diritti accessori, semprechè l'aumento di valore sia sopravvenuto dopo la scadenza dell'ultimo termine per la denuncia annuale. La determinazione della spesa rimborsabile è effettuata, su documentazione dell'interessato, dal Prefetto nel decreto di esproprio.

Nei casi di cui ai precedenti due commi, contro i decreti di esproprio è dato alla parte diritto di proporre opposizione ai sensi dell'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per ottenere una diversa valutazione del solo deprezzamento o una diversa liquidazione di spese effettuate.

Art. 10.

Per tutto quanto non è diversamente stabilito nella presente legge si applicano per l'esproprio le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 11.

Per i Comuni nei quali sia deliberata l'applicazione del tributo di cui al presente titolo nel primo biennio solare successivo alla entrata in vigore della presente legge, l'aliquota può essere dal Consiglio fissato per il primo biennio in misura non superiore al 2 per cento del valore imponibile dalle aree, determinato in conformità ai precedenti articoli 4 e 8. L'aliquota può essere elevata fino al 4 per cento nei Comuni con popolazione superiore al milione di abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento.

La deliberazione che fissa l'aliquota deve essere adottata entro il 30 giugno per l'anno solare successivo, ed essere portata a conoscenza del pubblico con manifesto del Sindaco entro il 15 agosto.

Per gli anni successivi al primo biennio la aliquota sarà variabile e verrà applicata annualmente, in relazione alle modificazioni percentuali del valore dei singoli lotti di aree, denunciate o accertate. Le aliquote sono indicate nella Tabella allegata alla presente legge.

Nel caso in cui l'applicazione della imposta venga deliberata successivamente al primo biennio solare dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota si determina in re-

(dopo la parola « deliberata » sono state soppresse le altre: « per tutto o parte del territorio comunale).

lazione alla differenza tra il valore denunciato o accertato per le singole aree e il loro valore determinato ai sensi dell'articolo 2, primo e terzo comma. Per i primi due anni di applicazione della imposta però l'aliquota di cui alla tabella non potrà essere applicata che entro il limite del 2 per cento e, per i Comuni con popolazione superiore al milione di abitanti, del 4 per cento, qualunque sia la differenza tra il valore reale ed il valore calcolato ai sensi dell'articolo 2.

Art. 12.

Le aree fabbricabili cessano di essere soggette alla imposta con la loro utilizzazione integrale a scopo edificatorio. L'utilizzazione di un tratto di area sottrae alla imposizione tutto il terreno che per norme edilizie, o per la sua conformazione divenga non più utilizzabile a scopo di costruzione di edifici di qualunque specie.

Nel caso di una utilizzazione per una cubatura inferiore al 25 per cento di quanto consentito dalle norme edilizie in vigore, l'imposta continua ad essere applicata per intero.

Nel caso di una utilizzazione per una cubatura non inferiore al 25 per cento ma inferiore al 60 per cento l'imposta viene ridotta alla metà.

L'utilizzazione superiore al 60 per cento viene parificata all'utilizzazione integrale.

La dichiarazione di abitabilità determina la cancellazione dai ruoli o la riduzione della imposta, dal 1° gennaio dell'anno antecedente a quello del rilascio della dichiarazione stessa. La cancellazione dei ruoli o la riduzione della imposta deve essere richiesta entro tre mesi dal rilascio della dichiarazione di abitabilità, altrimenti ha effetto solo dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda.

Dalla data della presentazione della domanda di licenza di edificazione è sospesa la facoltà di esproprio di cui all'articolo 9, nei riguardi dell'area sulla quale la costruzione deve sorgere e sulle relative pertinenze risultanti dal progetto approvato, sempre che entro centoventi giorni dalla domanda i lavori siano effettivamente iniziati. La sospensione del diritto di esproprio cessa in ogni modo col

decorso di due anni dal rilascio del permesso di costruzione se entro tale termine il fabbricato non sia dichiarato abitabile.

Nel caso che i lavori siano iniziati, ma non completati entro il termine previsto, l'espropriazione può aver luogo, ed il costo delle opere iniziate sarà rimborsato solo nei limiti dell'utile che l'Ente espropriante riconosca di poterne trarre.

A tutti gli effetti in luogo della dichiarazione di abitabilità può essere presentata una attestazione dell'Ufficio tecnico erariale o dell'Ufficio del genio civile che attesti la avvenuta utilizzazione dell'area a scopo edificatorio, e la misura della utilizzazione stessa in relazione alle norme edilizie in vigore.

Il termine per l'esecuzione dei lavori è di tre anni per gli edifici con più di quindici piani e di quattro anni per gli edifici con più di venti piani. In tali casi l'esenzione dell'imposta viene accordata quando la costruzione sia abitabile con effetto dal 1° gennaio del secondo o del terzo anno antecedente la dichiarazione di abitabilità.

Il termine per l'esecuzione dei lavori è prorogato per i periodi, non inferiori ad un mese, nei quali, per eventi eccezionali, la costruzione sia rimasta necessariamente sospesa.

Art. 13.

Dal totale globale dell'imposta dovuta da ogni contribuente persona fisica è detratto l'importo di lire 50.000. Le intestazioni collettive sono equiparate, ai soli effetti del presente articolo, alle intestazioni a persone giuridiche.

Art. 14.

Il proprietario al quale sia stato imposto di cedere le aree per le formazione di vie o piazze a sensi dell'art. 42 della legge urbanistica generale, o che tale cessione abbia fatta gratuitamente per concorrere alla edificabilità, o alla valorizzazione della zona o per l'attuazione di servizi pubblici o comunque per motivi di utilità pubblica riconosciuti dal Comune, ha diritto, per una volta tanto, alla detrazione dalla imposta sulle aree fabbricabili di un importo pari al valore della cessione effettuata.

Art. 14-bis

L'aumento di valore delle aree fabbricabili assoggettato al contributo di miglioria specifica ai sensi degli articoli da 33 a 37 della presente legge si detrae ad ogni effetto dal valore denunciato o accertato ai fini dell'applicazione dell'imposta nell'anno di inizio dell'opera pubblica.

Art. 15.

La riscossione della imposta sulle aree fabbricabili si effettua con le modalità e i privilegi delle imposte dirette.

Il debito di imposta è garantito sulle aree di cui si tratta ed assistito da diritto di prelazione sul valore delle singole aree seguendo immediatamente i crediti di cui all'articolo 2780, n. 5 del Codice civile.

TITOLO II

MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO
PER LA FINANZA LOCALE.CAPO I. — *Imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate.*

Art. 16.

Gli articoli da 236 a 243 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono soppressi.

Art. 17.

È data facoltà ai Comuni, che non applicano l'imposta di cui al Titolo I della presente legge, di istituire un'imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate, calcolato al netto delle variazioni positive o negative conseguenti a mutamenti accertati nel potere di acquisto della moneta, e delle variazioni di valore conseguenti ad aumenti di produttività agricola accertati ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni.

Si considerano inedificate le aree sulle quali siano costruiti edifici inabitabili o di cubatura inferiore al 60 per cento di quella permessa dalle norme in vigore e si considera costruzione solo quella che corrisponda ad una utilizzazione non inferiore a detta percentuale.

Art. 18.

L'incremento di valore delle aree è determinato:

— per la prima applicazione dell'imposta, dalla differenza tra il valore di mercato del terreno nudo accertato alla data determinata nella deliberazione di prima applicazione dell'imposta e quello accertato nel momento di successiva alienazione dello stesso a qualsiasi titolo per atto tra vivi o nel momento dell'inizio della sua utilizzazione per la costruzione di un edificio sulla medesima;

— per l'applicazione successiva, dalla differenza tra il valore di mercato accertato in occasione dell'ultima applicazione dell'imposta e quello accertato al momento della successiva alienazione dell'area per atto tra vivi o dell'inizio della costruzione di un edificio sulla medesima;

— in mancanza di alienazione per atto tra vivi o di costruzione di edificio durante un quindicennio, dalla differenza tra il valore di mercato accertato alla data determinata nella deliberazione di prima applicazione dell'imposta oppure in occasione dell'ultima alienazione, e quello valutato dopo il quindicennio.

Il valore di mercato nel momento della alienazione per atto tra vivi o della costruzione deve essere accertato indipendentemente dal prezzo pattuito o denunciato nell'atto di alienazione. Agli effetti della determinazione dei valori realizzati non si tiene nessun conto dei vincoli limitativi della edificabilità ove non si tratti di vincoli inderogabili derivanti da leggi o da provvedimenti amministrativi.

Art. 19.

La deliberazione istitutiva della imposta deve indicare la data nella quale si considera che le aree avessero il valore che il Comune intenderà di assumere ai sensi dell'arti-

colo 21 come base per la determinazione dell'incremento tassabile. Tale data non può essere fissata a più di tre anni prima di quella della deliberazione.

Art. 20.

Nella deliberazione istitutiva della imposta sugli incrementi di valore delle aree il Comune dispone che entro novanta giorni dalla data di affissione dell'avviso di cui al comma che segue, tutti i proprietari di terreni non edificati esistenti entro il territorio comunale denunzino le loro proprietà.

Della deliberazione e dei termini entro i quali devono essere effettuate le denunce il Sindaco dà avviso mediante manifesto da affiggersi entro dieci giorni dalla approvazione della delibera da parte dell'Autorità tutoria.

La denuncia deve contenere, per singoli lotti di area, la esatta descrizione catastale, l'indicazione della ditta intestata in catasto e della ditta proprietaria, quella degli eventuali aventi diritto di enfiteusi e superficie, di usufrutto od uso, il valore attribuito a ciascun lotto di terreno alla data assunta come base per la imposizione ai sensi dell'articolo 19 e quello agricolo calcolato ai sensi dell'articolo 2, primo e terzo comma, nonché il valore al momento della denuncia, la data di registrazione dell'atto di acquisto a titolo oneroso o gratuito da parte del denunciante o della denuncia di successione se il denunciante abbia acquistato la proprietà o altro diritto reale sull'immobile per il quale la denuncia si faccia dopo la data di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 19.

Art. 21.

La deliberazione istitutiva dell'imposta sull'incremento dei valori delle aree inedificate, o una deliberazione successiva, da assumersi entro il termine massimo di sei mesi dalla scadenza del termine assegnato ai proprietari di terreni fabbricabili per la denuncia di cui all'articolo 20 deve determinare il valore attribuito dal Comune alle singole aree alla data di riferimento di cui all'articolo precedente. La determinazione può essere fatta anche globalmente, per zone, per le aree di una stessa zona

che abbiano lo stesso valore medio uniforme o con oscillazioni che non superino il 10 per cento in aumento o in diminuzione. La deliberazione è notificata per estratto a ciascun denunciante entro un anno dalla scadenza del termine per la denuncia di cui all'articolo precedente.

Art. 22.

Entro trenta giorni dalla alienazione totale o parziale di un'area non edificata, le parti contraenti devono farne denuncia al Comune nel quale l'area è situata. L'alienazione per atto tra vivi di quote indivise o della nuda proprietà o di diritti reali di godimento sulle aree stesse, la costituzione di enfiteusi, del diritto di superficie, la cessione del diritto di uso o di usufrutto e il consolidamento dei diritti di usufrutto od uso con la nuda proprietà, la cessazione dei diritti di superficie o di enfiteusi, a qualunque titolo avvengano, sono equiparati alla alienazione totale agli effetti dell'obbligo della denuncia.

La denuncia deve contenere gli estremi dell'atto di alienazione ed il valore attribuito all'area nel momento della stipulazione dell'atto stesso.

Uguale denuncia deve essere fatta dal proprietario del terreno e dalla impresa costruttrice entro sessanta giorni dall'inizio di qualsiasi costruzione. Nella denuncia deve essere indicato il valore corrente dell'area al momento dell'inizio della costruzione.

Trascorsi quindici anni dalla data fissata come base di riferimento per l'incremento di valore delle aree inedificate nella deliberazione di cui all'articolo 19 o da successiva data con riferimento alla quale l'imposta sia stata accertata, i proprietari delle aree che non abbiano subito trapassi nè di proprietà nè di altri diritti reali di godimento per atto tra vivi o sulle quali non siano state denunciate costruzioni devono denunciare al Comune il valore dalle aree stesse raggiunto. Tale denuncia deve essere ripetuta ad ogni quindicennio a partire dalla data della precedente denuncia, semprechè nel periodo intermedio non si siano verificati altri fatti per i quali siasi resa obbligatoria la denuncia a sensi dei primi tre commi del presente articolo.

Le denunce per trascorso quindicennio senza alienazioni per atto tra vivi e senza costruzioni devono essere effettuate nel periodo dall'1 al 20 settembre dell'anno solare in cui il quindicennio si matura e devono contenere gli estremi dell'ultima denuncia in conseguenza della quale sia stato accertato un incremento di valore.

Di ogni denuncia l'Ufficio comunale competente rilascia ricevuta. Le denunce possono essere spedite anche per posta con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 12 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Chiunque avendo l'obbligo della denuncia non la presenta è punito a sensi dell'articolo 296 del testo unico per la finanza locale, il minimo e il massimo della pena previsti nell'articolo stesso sono moltiplicati per cinquanta.

Art. 23.

Le esenzioni previste dall'articolo 5 della presente legge, sono estese all'imposta sull'incremento di valore delle aree, di cui ai precedenti articoli 17 e successivi, fin quando permangano le condizioni per le quali sono concesse.

Quando uno degli enti esenti a sensi dell'articolo 5 alieni le aree, l'incremento di valore si calcola a partire da tale momento assumendo come valore base quello del momento in cui l'alienazione si effettua.

Art. 24.

In base alle denunce, alle rettifiche o agli accertamenti di ufficio, la Giunta municipale con una o più deliberazioni da adottarsi e da notificarsi entro un anno dalla denuncia di alienazione per atto tra vivi o di inizio di costruzione o di trascorso quindicennio, determina la differenza tra il valore da essa attribuito all'area di cui si tratta nel momento della alienazione, della costruzione o del trascorso quindicennio ed il valore base determinato ai sensi della deliberazione assunta ai sensi dell'articolo 21 od il maggior valore sul quale sia stata già applicata od accertata, successivamente alla data di prima applicazione del tributo, l'imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate.

Le deliberazioni di accertamento e rettifica devono essere notificate per estratto al contribuente entro giorni trenta.

In caso di omessa denuncia la deliberazione di cui al comma precedente deve essere adottata e notificata entro un quinquennio dalla data in cui la denuncia sarebbe dovuta essere effettuata.

Contro ogni accertamento difforme dalle denunce e contro la determinazione del valore iniziale è dato unico ricorso solo nel momento dell'accertamento della differenza imponibile. Non è ammesso ricorso per i valori per i quali il Comune dichiara di accettare le valutazioni definitive agli effetti dell'imposta di registro sugli atti di alienazione, nè per i valori già accertati agli effetti di precedente applicazione dell'imposta.

Si applicano alle notificazioni ed ai ricorsi le norme di cui agli articoli 277 e 294 del testo unico per la finanza locale.

Art. 25.

L'imposta sull'incremento di valore è dovuta dall'alienante; nel caso di trasmissione del diritto di usufrutto e di uso, della nuda proprietà, del diritto di superficie o di enfiteusi di durata limitata nel tempo, si applicano le norme di cui agli articoli 19, 20 e 28 della legge di Registro. La trasmissione dell'enfiteusi o del diritto di superficie permanente sono parificati alla cessione del diritto di proprietà.

Il consolidamento dell'usufrutto o dell'uso con la nuda proprietà e la cessazione dei diritti di superficie e di enfiteusi danno luogo ad accertamenti di plus-valore e ad applicazioni della tassa se il diritto si sia staccato dalla proprietà o abbia fatto oggetto entro il quindicennio precedente di alienazione per atto tra i vivi.

Art. 26.

L'aumento di valore per costruzione o trascorso quindicennio è colpito da imposta a carico del proprietario, dell'enfiteuta o del superficiario permanente, salva la applicazione dell'articolo 964 del Codice civile per la suddivisione dell'onere fra i cointestati.

Ove sussistono diritti di usufrutto, di uso, o enfiteusi o superficie di durata limitata nel tempo l'imposta accertata per costruzione o per trascorso quindicennio è applicata e percetta a carico di tutti gli aventi diritto sul terreno in via solidale; l'onere si suddivide però fra i vari aventi diritto secondo le norme di cui agli articoli 19, 20 e 28 della legge di Registro.

Art. 27.

Nella prima applicazione del tributo l'obbligato al pagamento dell'imposta ha ragione di rivalsa verso coloro che hanno ceduto la proprietà delle aree nel periodo successivo alla data di riferimento di cui all'articolo 19, in proporzione alla durata delle loro proprietà.

Art. 28.

L'aliquota della imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili è del 15 per cento.

La riscossione avviene nel caso di alienazione o di costruzione mediante iscrizione a ruolo con le modalità ed i privilegi della legge per la riscossione delle imposte dirette in dodici rate bimestrali. Per il caso in cui si colpisca l'incremento di valore per trascorso quindicennio senza trasferimento per atto tra vivi il pagamento può essere effettuato, su domanda, in trenta rate bimestrali. Il relativo credito è assistito da diritto di prelazione ed è collocato subito dopo i crediti di cui all'articolo 2780 n. 5 del Codice civile.

Nel caso che il contribuente versi in Tesoreria l'importo totale entro venti giorni dalla emissione del ruolo, l'imposta è ridotta del 10 per cento se il pagamento poteva essere effettuato in dodici rate e del 20 per cento se il pagamento poteva essere effettuato in trenta rate.

Art. 29.

L'imponibile soggetto all'imposta di cui all'articolo 17, è depurato di quanto sia stato già assoggettato al contributo di miglioria specifica nel periodo per il quale l'incremento di valore è calcolato.

Art. 30.

Dal valore delle aree accertato nel momento di applicazione dell'imposta è detratto una volta tanto quello delle aree gratuitamente cedute al Comune per la costruzione di strade o di piazze, o comunque per motivi di utilità pubblica riconosciuta dal Comune per la erezione di edifici ad uso pubblico, per la instaurazione di servizi pubblici, per concorrere alle edificabilità o alle valorizzazioni delle zone nonché il plusvalore determinato da miglioramenti apportati dal contribuente.

La richiesta di detrazioni deve essere fatta, a pena di decadenza, unitamente alla denuncia della alienazione, della costruzione o del trascorso quindicennio, obbligatoria ai sensi dell'articolo 20.

Il Comune provvederà inoltre, di propria iniziativa, a detrarre dal valore delle aree le maggiorazioni dovute a svalutazione monetaria, secondo i dati risultanti dagli indici ufficiali, e gli aumenti di valore delle proprietà agricole, accertati censuariamente.

Art. 31.

Le norme della presente legge riguardanti il privilegio di riscossione e la garanzia reale del debito di imposta sono estese alla imposta sull'incremento di valore delle aree.

(dopo la parola « riguardanti » sono state soppresse le altre: « la determinazione delle aree fabbricabili ».

Art. 32.

L'imposta accertata sugli incrementi di valore delle aree inedificate è ammessa in detrazione agli effetti della tassazione del reddito mobiliare purchè la maggiorazione dei valori sia stata regolarmente e tempestivamente denunciata dal contribuente agli effetti della applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

CAPO II. — *Contributo di miglioria specifica.*

Art. 33.

Le Regioni, le Province, i Comuni ed i Consorzi di enti pubblici territoriali possono applicare il contributo di miglioria specifica sul maggior valore dei beni immobili rustici

ed urbani, che sia conseguenza diretta od indiretta dell'esecuzione di singole opere pubbliche o della introduzione di pubblici servizi. Le Regioni, le Provincie e i Consorzi possono applicare il contributo alle proprietà il cui valore sia aumentato in dipendenza delle opere provinciali, regionali e consorziali.

Per le migliorie derivanti da opere eseguite dallo Stato in concorso col Comune e con la Provincia si continua ad applicare il decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, salvo le modificazioni di cui all'articolo 35.

È soggetto all'onere del contributo di miglioria specifica a favore dei Comuni anche l'incremento di valore derivante dalle modifiche dei piani regolatori particolareggiati, che rendano possibile un più redditizio sfruttamento edificatorio delle aree e degli edifici esistenti.

In ogni caso sono esenti dal contributo di miglioria specifica per mutamenti del piano regolatore particolareggiato, i proprietari che siano intestatari degli immobili ai quali il contributo si riferisce da data antecedente alla deliberazione del piano regolatore da parte del Consiglio comunale.

Il contributo di miglioria specifica si applica con aliquota fino al 25 per cento del maggior valore acquisito dagli immobili che vi sono soggetti. Nel caso di opere eseguite col concorso di più enti il contributo è applicato dall'Ente che ha diretto l'esecuzione dell'opera con l'aliquota del 25 per cento; gli altri enti hanno diritto ad una quota del contributo proporzionale al loro concorso nelle spese.

Per quanto riguarda l'onere dell'imposta, le esenzioni soggettive, la riscossione, i privilegi, la garanzia sulle aree, le detrazioni e le controversie, si applicano le stesse norme disposte in materia nei confronti dell'imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate di cui agli articoli 17 e seguenti della presente legge.

Art. 34.

L'articolo 7 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è così modificato:

« L'aliquota da applicare all'incremento di valore onde stabilire le misure del contributo

di miglioria è del 25 per cento dell'incremento stesso ».

Art. 35.

Le Regioni, i Comuni, le Provincie e i Consorzi di enti pubblici territoriali che intendono applicare il contributo di miglioria specifica devono deliberarne la istituzione entro un anno dalla data del collaudo dell'opera pubblica dalla quale è derivato l'incremento del valore che intendono colpire, ed il Comune che intende applicare il contributo di miglioria specifica per le varianti al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore deve deliberarlo entro un anno dalla data di approvazione delle varianti stesse.

La deliberazione deve indicare le ditte intestatarie dei beni avvantaggiati e deve indicare gli incrementi di valore in base ai quali l'Ente impositore intende applicare il contributo.

La deliberazione per i Comuni e per le Provincie e per i Consorzi di enti appartenenti alla stessa Provincia è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e per i Consorzi di enti appartenenti a più Provincie, all'approvazione del Ministro delle finanze; dopo la approvazione la deliberazione deve essere depositata per trenta giorni consecutivi a disposizione del pubblico nella segreteria dell'Ente impositore e deve essere notificata per estratto agli interessati.

Contro la deliberazione e contro i valori in essa indicati è ammesso ricorso alle Commissioni competenti ai sensi degli articoli da 277 a 294 del testo unico per la finanza locale. Il ricorso deve contenere la indicazione dei valori che il ricorrente intende siano da prendersi a base per il contributo di miglioria specifica; altrimenti si intendono accettati i valori indicati dall'Amministrazione, indipendentemente da ogni reclamo per altra contestazione.

Quando la opposizione del contribuente riguarda solo i valori indicati nella deliberazione di cui al comma secondo il contributo deve essere messo immediatamente a ruolo per gli incrementi risultanti dai valori indicati dal contribuente, salvo ripetizioni del maggiore contributo dopo la decisione delle Commissioni.

Art. 36.

L'incremento di valore dei beni rustici ed urbani soggetto al contributo di miglioria specifica si determina in base alla differenza fra il prezzo di mercato corrente dopo l'esecuzione dell'opera pubblica o dopo la approvazione della variante al piano regolatore ed il prezzo di mercato del 1° gennaio dell'anno antecedente a quello della deliberazione con cui fu stabilito di dar corso alla opera pubblica e alla variante di cui si tratta.

Ove l'incremento di valore dipenda anche da cause concorrenti, diverse dall'esecuzione dell'opera pubblica o dalla variante al piano regolatore, il contributo si applica soltanto alla parte di incremento attribuibile all'opera medesima. La diminuzione del valore imponibile per questo titolo deve essere chiesta nel ricorso contro l'accertamento a pena di decadenza. Così pure deve essere chiesta la detrazione spettante per i beni eventualmente conferiti e per i contributi dati per l'esecuzione dell'opera pubblica da parte del proprietario a cui carico viene accertato il contributo o dei suoi danti causa a titolo universale, nonchè quella delle spese sostenute e della presunta remunerazione dell'opera prestata dal contribuente e dalla propria famiglia per la realizzazione delle opere pubbliche o dell'utilità derivante dall'opera pubblica di cui si tratta.

Se dei conferimenti e delle opere eseguite dal contribuente o dai suoi familiari sia stato già tenuto conto ai sensi dell'articolo 30 non si fa luogo alla relativa detrazione dal contributo di miglioria specifica.

Art. 37.

Il contributo di miglioria sui valori divenuti definitivi a seguito della procedura di accertamento si riscuote in dieci annualità costanti comprensive degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento. In caso di alienazione viene però posta in riscossione a carico del venditore l'intera somma che ancora non sia stata pagata.

Si applica la norma di cui all'articolo 28, ultimo comma, e 30, ultimo comma.

TITOLO III

NORME GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 38.

Il termine di prescrizione per l'accertamento di quanto dovuto ai Comuni in base alle norme della presente legge, compresi i casi previsti dall'articolo 6, è fissato in anni cinque.

Art. 39.

Sono applicabili, per quanto non derogato da altre disposizioni, a tutte le controversie inerenti alla imposta regolata nei titoli I e II della presente legge, le norme per l'accertamento le impugnative e la riscossione previste per il contenzioso della finanza locale di cui al Capo XIX del relativo testo unico.

Art. 40.

Per i Comuni che cessino dall'applicare l'imposta sulle aree fabbricabili e che deliberino di applicare l'imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate si assume come valore iniziale di riferimento il valore sul quale è avvenuto l'accertamento della imposta sulle aree fabbricabili nell'ultimo anno di applicazione della stessa.

Art. 41.

I Comuni che deliberino l'applicazione dell'imposta sulle aree fabbricabili ai sensi degli articoli da 1 a 15 della presente legge, cessando dall'applicazione della imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate o che da tale applicazione cessino anche per altri motivi debbono assoggettare ad imposte in via straordinaria l'aumento di valore verificatosi fino alla data di cessazione dell'imposta sugli incrementi anche se non sia trascorso il quindicennio di cui all'articolo 18. L'imposta così accertata viene riscossa con le modalità e le rateazioni di cui al precedente articolo 28.

Nel caso in cui si cessi dalla applicazione della imposta sugli incrementi di valore per applicare l'imposta sulle aree fabbricabili si presume che alla data di cessazione della applicazione della imposta sugli incrementi i sin-

goli terreni avessero valore pari a quello denunciato o accertato in occasione della prima applicazione dell'imposta sulle aree fabbricabili.

Art. 41-bis.

Del 30 per cento del gettito delle imposte regolate dalla presente legge, i Comuni devono disporre con precedenza su qualsiasi altro impiego:

1) per l'attuazione dei piani per l'edilizia popolare;

2) per l'attuazione dei servizi resi necessari dallo sviluppo dell'abitato e dall'aumento della popolazione;

3) per l'acquisto di aree fabbricabili da adibire ad uso pubblico, o alla costruzione di edifici per servizi pubblici.

Art. 42.

Il termine di giorni novanta di cui all'articolo 8, settimo comma, è, in sede di prima applicazione dell'imposta, portato a centottanta giorni.

Art. 43.

I Comuni che hanno già deliberato ma non ancora attuata l'applicazione dei contributi di miglioria generica ai sensi del testo unico per la finanza locale e quelli che deliberino entro l'anno in corso all'entrata in vigore della presente legge l'applicazione della imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate possono applicare l'imposta sull'incremento dei valori verificatisi dal 1° gennaio 1954.

I Comuni di cui al comma precedente possono assumere come valore delle singole aree al 1° gennaio 1954 quello definitivamente accertato agli effetti della imposta di registro e della imposta sulle successioni per trapassi avvenuti fra il 1° luglio 1953 ed il 30 giugno 1954 o, in difetto, il valore definitivamente accertato agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 153, moltiplicato per il coefficiente 5.

In tali casi l'impugnativa del valore al 1° gennaio 1954 da parte del contribuente è ammessa soltanto per errori materiali o di calcolo.

Art. 44.

I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già deliberato la applicazione del contributo di miglìoria generica possono, entro un anno dalla data stessa, deliberare la applicazione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate per gli incrementi verificatisi successivamente alla data già stabilita come data di inizio dell'aumento tassabile, ai sensi della deliberazione per l'applicazione del contributo di miglìoria generica.

I ricorsi ed i reclami pendenti presso le Giunte provinciali amministrative e presso il Ministero delle finanze contro le deliberazioni relative alla applicazione del contributo di miglìoria generica vengono, in caso di applicazione del primo comma, trasmesse di ufficio, entro tre mesi dalla deliberazione di cui al primo comma alle Commissioni comunali di cui all'articolo 278 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n 1175, per il relativo giudizio, eccetto il caso che si tratti di impugnative dei valori iniziali per il conteggio del contributo di miglìoria generica, nel qual caso l'impugnativa decade, e può essere riproposta, se del caso, solo ai sensi della presente legge, dopo che sia accertato anche il valore delle aree al momento della alienazione per atto tra vivi, dell'inizio di costruzione e del compiuto quindicennio.

Della trasmissione dei ricorsi è data comunicazione alle parti a cura del Comune.

Art. 45.

Le contestazioni in corso per la determinazione dei valori delle aree alla data del 1° gennaio 1954 o antecedenti non sono più proponibili quando l'Amministrazione comunale dichiara di calcolare il valore di cui sopra secondo le norme dettate dall'articolo 43.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 46.

Sul gettito dell'imposta sulle aree fabbricabili e su quello dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate, i Comuni possono rilasciare delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti e di altri Istituti di diritto pubblico che siano autorizzati a concedere mutui ai Comuni, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 330 della legge comunale e provinciale, e ciò fino al limite di metà delle riscossioni effettuate mediamente nel triennio precedente.

Tali delegazioni sono equiparate a quelle contemplate come accettabili a garanzia di mutui dalle disposizioni statutarie degli Enti o Istituti che esercitano i finanziamenti.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA DELLA ALIQUOTA PERCENTUALE DI IMPOSTA
IN RELAZIONE ALLA VARIAZIONE DI VALORE DELLE AREE

Aumento percentuale del valore delle aree		Aliquota percentuale	Aumento percentuale del valore delle aree		Aliquota percentuale
fino al	5	0,20	fino al	53	6,05
» »	6	0,216	» »	54	6,30
» »	7	0,2232	» »	55	6,55
» »	8	0,2410	» »	56	6,80
» »	9	0,2600	» »	57	7,05
» »	10	0,2811	» »	58	7,30
» »	11	0,3036	» »	59	7,55
» »	12	0,3279	» »	60	7,80
» »	13	0,3541	» »	61	8,05
» »	14	0,3824	» »	62	8,30
» »	15	0,4130	» »	63	8,55
» »	16	0,4460	» »	64	8,80
» »	17	0,4817	» »	65	9,05
» »	18	0,5202	» »	66	9,30
» »	19	0,5618	» »	67	9,55
» »	20	0,6067	» »	68	9,80
» »	21	0,6552	» »	69	10,05
» »	22	0,7076	» »	70	10,30
» »	23	0,7642	» »	71	10,55
» »	24	0,8253	» »	72	10,80
» »	25	0,8913	» »	73	11,05
» »	26	0,9626	» »	74	11,30
» »	27	1,0396	» »	75	11,55
» »	28	1,1227	» »	76	11,80
» »	29	1,2125	» »	77	12,05
» »	30	1,3095	» »	78	12,30
» »	31	1,4152	» »	79	12,55
» »	32	1,5273	» »	80	12,80
» »	33	1,6495	» »	81	13,05
» »	34	1,7814	» »	82	13,30
» »	35	1,9239	» »	83	13,55
» »	36	2,0778	» »	84	13,80
» »	37	2,2440	» »	85	14,05
» »	38	2,4230	» »	86	14,30
» »	39	2,6168	» »	87	14,55
» »	40	2,8258	» »	88	14,80
» »	41	3,0518	» »	89	15,05
» »	42	3,30	» »	90	15,30
» »	43	3,55	» »	91	15,55
» »	44	3,80	» »	92	15,80
» »	45	4,05	» »	93	16,05
» »	46	4,30	» »	94	16,30
» »	47	4,55	» »	95	16,55
» »	48	4,80	» »	96	16,80
» »	49	5,05	» »	97	17,05
» »	50	5,30	» »	98	17,30
» »	51	5,55	» »	99	17,55
» »	52	5,80	» »	100	17,80

Per ogni aumento percentuale di valore di una unità l'aliquota si aumenta dello 0,25 per cento sino ad una aliquota massima del 50 per cento.

- N. B. - 1) La percentuale di aumento si calcola in base ai valori delle aree determinati annualmente nei modi indicati nell'articolo 7 al netto della detrazione di cui all'articolo 4. Per l'applicazione dell'imposta ad aree precedentemente esenti in quanto di valore inferiore al minimo tassabile, l'aliquota è determinata in base alla tabella, calcolandosi l'aumento percentuale rispetto al valore esente calcolato ai sensi dell'articolo 4.
- 2) L'imposta si applica sul valore denunciato o accertato definitivamente con riferimento al 1° settembre dell'anno solare precedente.
- 3) L'aliquota dello 0.20 per cento si applica anche nei casi in cui il valore resti costante o diminuisca.